

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7271	10 gennaio 2017	ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 2 giugno 2014 presentata da Daniele Caverzasio e cofirmatari “Stop all’immigrazione di massa e riduzione della durata dei permessi G”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

tramite la mozione in oggetto si richiede *“che tutti i permessi G siano da subito di durata limitata ad un anno per rivalutarli poi sulla base della nuova legge ed i relativi contingentati”*.

La proposta è finalizzata a mantenere aperta la possibilità di rivalutare successivamente la validità di questi permessi sulla base della legge che sarebbe stata promulgata a seguito dell'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa, regolamentazione nel frattempo adottata dalle Camere federali nel corso della sessione invernale 2016.

Prima di entrare nel merito della richiesta formulata con la mozione, risulta opportuno evidenziare il contenuto delle basi legali che regolano l'entrata, il soggiorno e l'uscita dei lavoratori frontalieri provenienti dagli Stati UE/AELS.

I. QUADRO LEGALE ATTUALE DELLE NORME CHE REGOLANO L'ENTRATA, IL SOGGIORNO E L'USCITA DEI LAVORATORI FRONTALIERI UE/AELS IN SVIZZERA

Le durate dei permessi per lavoratori frontalieri “G” sono sancite in maniera inderogabile dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Al fine di facilitare la lettura della presente risposta le stesse sono riassunte nella seguente tabella:

PROVENIENZA E TIPO DI LAVORATORE FRONTALIERE	DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO	VALIDITÀ DEL PERMESSO “G”	BASE LEGALE
Dipendenti UE/AELS	Superiore a 3 mesi e inferiore a 1 anno	Per la durata dell'impiego	Art. 7 par. 2 - Allegato I ALC
Dipendenti UE/AELS	Superiore a un anno o a tempo indeterminato	5 anni, rinnovabile	Art. 7 par. 2 – Allegato I ALC
Indipendenti UE/AELS	Se dimostra di esercitare o di voler esercitare un'attività indipendente	5 anni, rinnovabile	Art. 13 par. 2 - Allegato I ALC
Stati terzi	Se di durata superiore a un anno	1 anno, rinnovabile	Art. 35 cpv. 3 - LStr
Stati terzi	Se di durata inferiore a un anno	Per la durata dell'impiego	Art. 35 cpv. 3 - LStr

II. RIDUZIONE DELLA DURATA DEL PERMESSO G

Ai sensi dell'art. 121 cpv. 1 della Costituzione federale, *“la legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione”*.

Sulla scorta di tale norma di rango costituzionale la Confederazione ha una competenza legislativa esclusiva in materia di entrata, uscita, di dimora e di domicilio delle persone straniere. Ai Cantoni è demandata la competenza di esecuzione delle norme federali e degli accordi internazionali. Non sussiste alcun margine per norme di portata cantonale in questo ambito legislativo (cfr. a questo proposito MARTINA CARONI/TOBIAS D. MEYER/LISA OTT, *Migrationsrecht*, Stämpfli Verlag AG, Berna 2011, § 4.1.1, pag. 73). Di conseguenza, è escluso che il Canton Ticino, o qualsiasi altro Cantone della Confederazione, possa spontaneamente limitare la durata della validità dei permessi per questa categoria di lavoratori stranieri senza che la competente Autorità federale non abbia prima modificato le relative norme.

È tuttavia bene ricordare come la validità di un anno del permesso per frontaliere sia già effettiva per i cittadini provenienti dai Paesi extra-UE/AELS così come per i cittadini degli Stati UE/AELS che intendono esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera per un periodo inferiore ad un anno. In questi casi l'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP), rilascia già nel contesto normativo attuale dei permessi per frontalieri “G” con validità limitata ad un anno.

Negli altri casi, che rappresentano la maggioranza, UM, in base alle disposizioni dell'ALC, è tenuto a rilasciare dei permessi per frontalieri della durata di 5 anni.

III. EFFETTI GIURIDICI

Sebbene la mozione non preveda una differenziazione specifica *“fondata sulla nazionalità”*, i lavoratori frontaliere attivi in Ticino si vedrebbero comunque discriminati poiché dovrebbero rinnovare annualmente il proprio permesso di soggiorno anziché ogni 5 anni. L'applicazione della misura proposta dalla mozione andrebbe a causare una forma di discriminazione dei lavoratori frontaliere dell'UE/AELS attivi nel nostro Cantone nei confronti dei lavoratori con il medesimo statuto attivi in altri Cantoni. Ai cittadini di Stati UE/AELS professionalmente attivi in Ticino, infatti, verrebbe imposto un regime differente da quello applicato ai cittadini provenienti dal resto d'Europa negli altri Cantoni, violando in questo modo l'art. 2 ALC. Tale norma, in effetti, sancisce che *“in conformità delle disposizioni degli Allegati I, II e III, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità”*.

IV. CONCLUSIONI

Senza misconoscere la crescita esponenziale che ha interessato i lavoratori frontaliere e le importanti conseguenze sul mercato del lavoro indigeno che ciò ha comportato, lo scrivente Consiglio di Stato – in considerazione dei motivi esposti in precedenza – ritiene che la richiesta postulata non possa essere assecondata e chiede pertanto che la mozione in esame sia respinta dal Gran Consiglio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 2 giugno 2014

MOZIONE

Stop all'immigrazione di massa e riduzione della durata dei permessi G

del 2 giugno 2014

Ancora una volta, l'ennesima, i dati sulla presenza di frontalieri in Ticino sono inquietanti. Ormai abbiamo superato quota 60mila, a nostro parere ben oltre il tetto massimo fisiologico in un Cantone di 320mila persone.

Come da copione, la crescita ha riguardato soprattutto il settore terziario. Compresi dunque gli uffici dove di principio, visto che la forza lavoro residente basta e avanza a rispondere alle esigenze dell'economia, di frontaliere non ce ne dovrebbe essere nemmeno uno.

È quindi assolutamente facile dedurre che sia ormai in atto da anni il fenomeno del soppiantamento di dipendenti ticinesi e residenti da parte di frontalieri. Fenomeno aggravato dal fatto che in varie aziende i capi del personale sono essi stessi frontalieri; non ci vuole dunque molta fantasia per immaginare a quali candidati andranno i loro favori.

Alle cifre di cui sopra mancano ancora all'appello i dati relativi a padroncini, distaccati, indipendenti: altre tipologie che in pochi anni hanno conosciuto un'impennata che non trova giustificazione nell'andamento dell'economia e che, pertanto, non può che andare a scapito di artigiani ed aziende ticinesi.

La situazione di emergenza giustifica un'iniziativa di emergenza. Nel caso concreto, del nostro mercato del lavoro. Se si continuasse di questo passo quali prospettive occupazionali ci saranno in Ticino per i ragazzi attualmente in età scolare, con un numero di frontalieri che aumenta ogni anno del doppio rispetto a quello dei posti di lavoro creati?

La politica deve riappropriarsi del margine di manovra necessario a tutelare gli interessi dei residenti.

Per questo motivo, visto l'esito della votazione dello scorso 9 febbraio, il tempo massimo di tre anni dato al Consiglio federale per l'implementazione e la relativa volontà di inserire nei contingenti anche i lavoratori frontalieri, chiediamo con la seguente mozione che tutti i permessi G siano da subito di durata limitata ad un anno per rivalutarli poi sulla base della nuova legge ed i relativi contingenti.

Daniele Caverzasio

Badasci - Balemi - Bergonzoli - Bignasca A. -

Bignasca M. - Campana - Fraschina - Guerra -

Lurati I. - Minotti - Robbiani - Rückert - Seitz